

della definizione del nuovo valore della componente tariffaria ϕ , applicata come maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV, prevista dalla delibera 30 marzo 2009, ARG/com 36/09; della definizione del corrispettivo aggiuntivo C_{CONR} per la compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili di cui alla delibera ARG/gas 192/08. A partire dall'entrata in vigore del TIVG, la citata componente ϕ e il corrispettivo C_{CONR} non sono più compresi nella componente QT, ma costituiscono elementi della componente relativa agli oneri aggiuntivi QOA.

Con il documento per la consultazione 15 giugno 2009, DCO 14/09, l'Autorità ha posto in consultazione i criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, corrispondenti agli oneri derivanti dalla rimozione, nella formula del calcolo della componente CCI, della soglia di invarianza a partire dall'aggiornamento relativo al trimestre gennaio-marzo 2009, effettuata con delibera ARG/gas 192/08. Quest'ultima, nell'introdurre il sistema di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili, ha previsto sia che a esso partecipassero gli esercenti la vendita al dettaglio del gas naturale, nonché gli esercenti la vendita all'ingrosso per i quali i ricavi di competenza del trimestre non consentono la copertura dei costi, sia che fossero escluse le partite infragruppo.

Nell'ambito della consultazione: sono state indicate le procedure per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili nonché per l'erogazione degli importi riconosciuti; sono stati definiti i termini che l'Autorità intendeva prevedere per l'adempimento all'obbligo relativo alla rimozione della clausola di invarianza e proposti i criteri per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, prevedendo in particolare un ruolo attivo delle parti acquirenti. In esito alla consultazione, con la delibera 30 luglio 2009, ARG/gas 106/09, è stato definito il meccanismo di compensazione degli oneri non altrimenti recuperabili sostenuti dagli esercenti la vendita del gas naturale, in conseguenza della rimozione della clausola di invarianza. In particolare è stato:

- definito l'ambito di applicazione del sistema di compensazione;
- fissato al 15 settembre 2009 il termine per l'adempimento dell'obbligo di rimozione della clausola di invarianza da parte degli esercenti la vendita all'ingrosso, prevedendo altresì azioni in capo alla parte acquirente volte a favorire l'adempimento dell'obbligo di rimozione della clausola;
- in conformità con il disposto della delibera ARG/gas 192/08, sono state anche previste modalità di quantifica-

zione degli oneri non altrimenti recuperabili, differenziate per gli esercenti la vendita al dettaglio e all'ingrosso.

Nel provvedimento si sono inoltre definite specifiche procedure per il riconoscimento degli oneri non altrimenti recuperabili, prevedendo la presentazione di apposita istanza la quale, con riferimento a ciascun contratto, l'esercente la vendita che intende partecipare al meccanismo di compensazione è tenuto a presentare. Infine sono stati indicati i termini per la determinazione e l'erogazione degli importi a titolo di compensazione per gli oneri non altrimenti recuperabili, prevedendo in particolare che la Cassa congruaglio per il settore elettrico comunicò all'Autorità l'esito delle verifiche entro il 15 dicembre 2009 e provveda a erogare gli importi da riconoscere entro il 30 aprile 2010.

Con delibere 26 marzo 2010, ARG/gas 42/10, ARG/gas 43/10, ARG/gas 44/10 e ARG/gas 46/10, l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la componente CCI e le condizioni economiche di fornitura per il trimestre aprile giugno 2010.

Mercato al dettaglio – Procedure per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza

L'individuazione dei fornitori di ultima istanza relativamente all'anno termico 2009-2010 è stata effettuata nell'ambito delle nuove previsioni di cui alla legge n. 99/09. L'art. 30, commi 5 e 8, della legge n. 99/09, prevede infatti che l'Acquirente unico garantisca la fornitura ai clienti finali domestici con consumi annui fino a 200.000 m³ in condizioni di continuità, sicurezza ed efficienza del servizio e che entro 60 giorni dall'entrata in vigore della medesima legge il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità, adotti gli indirizzi ai quali si attiene l'Acquirente unico al fine di garantire la sicurezza e l'economicità degli approvvigionamenti di gas per i clienti finali per i quali è prevista la garanzia della fornitura. Con il decreto 3 settembre 2010, il Ministro dello sviluppo economico ha disposto una prima attuazione della citata legge stabilendo che, per l'anno termico 2009-2010, l'Acquirente unico individui i singoli fornitori di ultima istanza attraverso procedure concorsuali e che l'Autorità ne stabilisca le modalità, attendendosi ai medesimi indirizzi seguiti per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'anno termico 2008-2009.

Con la delibera 4 settembre 2009, ARG/gas 119/09, l'Autorità è quindi intervenuta in materia, definendo i criteri per l'indivi-

duazione dei singoli fornitori di ultima istanza e stabilendo in particolare:

- i requisiti minimi di partecipazione alle procedure, le 5 macroaree di prelievo sulle quali vengono effettuate le procedure, e le modalità di selezione;
- le garanzie da versare al momento della partecipazione all'asta per i soggetti che vengono individuati quali fornitori di ultima istanza;
- la disciplina dell'incarico, le procedure di subentro, comprese quelle di subentro al precedente fornitore di ultima istanza, nonché gli obblighi di comunicazione dei soggetti selezionati ai fini del monitoraggio;

- i tempi e le modalità per l'espletamento, da parte dell'Acquirente unico, delle procedure concorsuali.

Ai sensi del citato provvedimento, l'Acquirente unico, successivamente alla pubblicazione sul proprio sito Internet del Regolamento per le procedure, ha effettuato la selezione dei soggetti e ha pubblicato l'avviso sugli esiti della procedura di individuazione dei fornitori di ultima istanza del gas naturale per l'anno termico 2009-2010. In particolare, per ciascuna macroarea è stata pubblicata la graduatoria con i nominativi degli esercenti individuati come fornitori di ultima istanza per l'anno termico 2009-2010 e il relativo quantitativo annuo di gas offerto (Tav. 3.2).

MACROAREA DI PRELIEVO	N.	OPERATORE	QUANTITÀ (m ³)
AREA 1 Nord Piemonte (E1), Sud Piemonte e Liguria (E2)	1	Enel Energia	30.000.000
	2	Eni Gas Power	30.000.000
AREA 2 Lombardia orientale (C), Lombardia occidentale (D)	1	Gas Plus	40.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000
	3	Eni Gas Power	30.000.000
AREA 3 Friuli Venezia Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B) Basso Veneto (C)	1	Gas Plus	40.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000
	3	Eni Gas Power	30.000.000
AREA 4 Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L)	1	Gas Plus	40.000.000
	2	Enel Energia	30.000.000
	3	Eni Gas Power	30.000.000
AREA 5 Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R)	1	Enel Energia	30.000.000
	2	Eni Gas Power	30.000.000

TAV. 3.2

Fornitori di ultima istanza per l'anno 2009-2010

Regolamentazione delle infrastrutture

Mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento

Il documento per la consultazione 5 agosto 2009, DCO 28/09,

ha proposto alcune possibili soluzioni per adeguare la disciplina del bilanciamento e l'offerta dei servizi di stoccaggio del gas naturale alle previsioni dell'art. 3 del decreto legge n. 78/09.

Le proposte sono state formulate con la principale finalità di aumentare la flessibilità disponibile per gli operatori del mercato del gas naturale, anche attraverso il miglioramento degli strumenti per lo scambio del gas naturale, e si inquadrano nel più ampio processo di revisione della regolazione delineato dal documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08; in esso sono state illustrate alcune proposte per l'incremento dell'efficienza del sistema anche attraverso l'introduzione di uno specifico mercato per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento.

Gli adeguamenti proposti nel documento riguardano due misure parallele. La prima incide sull'organizzazione delle cessioni di gas naturale al PSV con la previsione dell'introduzione di una sessione di registrazione avente per oggetto transazioni di gas naturale, con riferimento a un periodo settimanale precedente e con la principale finalità di consentire agli utenti la compensazione delle proprie posizioni nel bilancio giornaliero. La seconda misura proposta ha prefigurato la definizione di servizi di stoccaggio accessibili su base mensile o settimanale sulla base di capacità rese disponibili dall'impresa di stoccaggio oppure dai suoi utenti.

Con la delibera 2 novembre 2009, ARG/gas 165/09, l'Autorità ha introdotto disposizioni funzionali all'adeguamento del servizio di stoccaggio prospettato dall'art. 3 del decreto legge n. 78/09, che avevano formato oggetto della consultazione proposta nel documento per la consultazione DCO 28/09. Tali disposizioni hanno previsto l'introduzione di un nuovo servizio di stoccaggio, funzionale al bilanciamento degli utenti del trasporto. Al fine dell'accesso al servizio, le imprese di stoccaggio mettono a disposizione degli utenti del trasporto capacità di stoccaggio (capacità di spazio e punta di erogazione e iniezione, di tipo sia continuo sia interrompibile) che si rendono disponibili nel corso dell'anno termico anche a seguito di ottimizzazioni e potenziamenti o che risultino comunque disponibili sulla base delle previsioni di utilizzo del sistema di stoccaggio. Le capacità di stoccaggio sono conferite tramite procedure concorsuali aperte anche all'offerta di capacità da parte degli utenti dello stoccaggio. La delibera stabilisce pure il prezzo massimo cui le imprese di stoccaggio sono tenute a rendere disponibili le capacità, nonché la destinazione di eventuali proventi in eccesso.

Le disposizioni della delibera ARG/gas 165/09 hanno trovato una formulazione applicativa nelle modifiche del Codice di

stoccaggio della società Stogit, approvate con delibera 19 novembre 2009, ARG/gas 178/09, in base alla quale l'impresa di stoccaggio ha reso disponibili le capacità per il nuovo servizio a decorrere dal mese di dicembre 2009. Le procedure di conferimento sinora espletate hanno registrato una crescente partecipazione da parte degli utenti in qualità sia di offerenti sia di acquirenti e i loro esiti possono costituire un'utile informazione al mercato circa il valore delle capacità di stoccaggio a vantaggio della trasparenza del mercato. Il servizio di stoccaggio è stato sinora offerto su base mensile nelle more delle modifiche dei sistemi informativi necessari per la gestione del servizio su base settimanale.

Bilanciamento del gas naturale a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto

La delibera ARG/gas 182/09, provvedimento in esito al procedimento avviato con delibera 10 giugno 2008, ARG/gas 75/08, e sottoposto ad AIR, è stata emanata al termine di due consultazioni (documenti per la consultazione 4 febbraio 2009, DCO 1/09, e 1 luglio 2009, DCO 17/09) e ha approvato i criteri di definizione e attribuzione delle partite inerenti l'attività di bilanciamento del gas naturale, precisati a seguito di rettifiche dei dati di misura successive alla chiusura del bilancio di trasporto. La delibera costituisce un primo importante tassello nella prevista riforma dei meccanismi di bilanciamento del sistema gas. Infatti, l'attuale problematica legata alla chiusura definitiva dei bilanci delle imprese di trasporto, riferita ogni mese al terzo mese precedente, definisce un tempo troppo breve in relazione alle tempistiche di raccolta delle misure da parte delle imprese di trasporto e di distribuzione, per cui può accadere che modificazioni o rettifiche dei dati di misura avvengano anche successivamente alla chiusura del bilancio definitivo. Gli utenti della rete di trasporto, a seguito di tali rettifiche, non vedono riconosciuta con il segno appropriato la nuova attribuzione sotto alcun profilo (né la rideterminazione dei corrispettivi per il trasporto, né la revisione delle posizioni per il bilanciamento, né il valore della partita gas) e, nel contempo, sono tenuti a effettuare i conguagli, a credito o a debito, conseguenti la rettifica nei confronti dei propri clienti.

La delibera ARG/gas 182/09 individua criteri per il trattamento di eventuali rettifiche dei dati di misura dei punti di riconsegna che avvengono successivamente alla chiusura del

bilancio definitivo delle imprese di trasporto, prevedendo una valorizzazione economica della partita fisica determinata dalla rettifica per l'utente interessato, con la conseguente emissione di fattura/nota di credito del conguaglio. La valorizzazione economica è legata a un indice di prezzo mensile della componente all'ingrosso della materia prima, più una quota di trasporto al PSV.

Al momento il provvedimento è limitato nell'ambito di applicazione alle rettifiche delle misure sulle cabine REMI⁷ che alimentano un unico cliente finale.

Allocazioni giornaliere agli utenti delle reti di trasporto a partire dai dati mensili trasmessi dalle imprese di distribuzione

La delibera ARG/gas 27/10 impone alle imprese di trasporto un criterio unico per il calcolo delle allocazioni giornaliere agli utenti delle reti di trasporto, a partire dai dati mensili trasmessi dalle imprese di distribuzione. Il provvedimento garantisce uniformità e certezza agli *shipper* sui criteri di allocazione, con riferimento in particolare ai clienti che non dispongono di misure giornaliere. Il criterio infatti permette una "quadratura" del gas giornalmente misurato in cabina con il gas prelevato. L'algoritmo utilizzato consente di minimizzare la differenza tra i valori di ciascun giorno del mese relativi a ciascuna tipologia di prelievo e a ciascun utente della distribuzione, e i valori giornalieri ottenuti applicando il corrispondente profilo standard al quantitativo di gas mensile comunicato dall'impresa di distribuzione.

La delibera prevede anche una revisione retroattiva, da ottobre 2007, in base ai nuovi criteri di calcolo dei corrispettivi pagati per il superamento delle capacità impegnate sulla rete di trasporto e in immissione o erogazione da stoccaggio.

Aggiornamenti dei Codici dei servizi – Trasporto

Con la delibera 30 giugno 2009, ARG/gas 85/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera 6 settembre 2005, n. 185/05, che ha definito le disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale.

Con la delibera 15 settembre 2009, ARG/gas 121/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 114/09, la quale ha definito le condizioni e le modalità delle procedure concorrenziali in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico che dà attuazione al decreto legge n. 78/09.

Con le delibere 18 settembre 2009, ARG/gas 126/09 e ARG/gas 127/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento dei Codici di rete delle società Gasdotti Italia e Snam Rete Gas in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera 26 maggio 2009, ARG/gas 62/09, che ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione, prorogando i termini previsti dall'art. 29 della delibera n. 138/04 relativi alla determinazione, da parte delle imprese di distribuzione, dei dati funzionali all'allocazione.

Con le delibere 27 ottobre 2009, ARG/gas 157/09 e ARG/gas 158/09, e con la delibera 23 marzo 2010, ARG/gas 36/10, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento dei Codici di rete di Società Gasdotti Italia, Edison Stoccaggio e Snam Rete Gas, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09, che ha sia approvato apposite disposizioni atte a integrare e a modificare la regolazione in tema di adozione e aggiornamento dei Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, sia regolato la costituzione e il funzionamento dei Comitati di consultazione.

Con la delibera 3 febbraio 2010, ARG/gas 11/10, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete della società Snam Rete Gas, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 146/09, con cui l'Autorità ha integrato le disposizioni della delibera n. 119/05 in materia di corrispettivi dell'utilizzo dello stoccaggio strategico.

Aggiornamenti dei Codici dei servizi – Stoccaggio

Con la delibera 3 febbraio 2009, ARG/gas 13/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera n. 185/05, in tema di qualità del gas naturale, rafforzando la tutela dei clienti finali. Con le delibere 27 ottobre 2010, ARG/gas 159/09 e ARG/gas

⁷ Cabine di regolazione e misura site nel punto più vicino possibile sia alle prese del metanodotto sia alla connessione del cliente.

160/09, è stato approvato l'aggiornamento dei Codici di stoccaggio delle Società Edison Stoccaggio e Stogit, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 55/09, che ha sia approvato apposite disposizioni atte a integrare e a modificare la regolazione in tema di adozione e aggiornamento dei Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, sia regolato la costituzione e il funzionamento dei Comitati di consultazione.

Con la delibera 3 febbraio 2010, ARG/gas 12/10, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di stoccaggio della società Stogit, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 146/09, con cui l'Autorità ha integrato le disposizioni della delibera n. 119/05 in materia di corrispettivi dell'utilizzo dello stoccaggio strategico.

Accesso al servizio di rigassificazione del GNL

Con il documento per la consultazione 14 dicembre 2009, DCO 39/09, l'Autorità ha proposto alcune modifiche alle disposizioni relative all'accesso ai terminali di rigassificazione contenute nella delibera 1 agosto 2005, n. 167/05. Le modifiche proposte riguardano la disciplina che si applica nei casi di mancato utilizzo della capacità di rigassificazione conferita su base pluriennale (art. 11 della delibera n. 167/05), con l'obiettivo di meglio qualificare l'obbligo per l'utente del servizio di rigassificazione di rendere disponibile per il conferimento a terzi la capacità che non ha utilizzato. Anche in considerazione dell'evoluzione del mercato mondiale del GNL, il documento ha prospettato a tale fine l'inserimento di alcune flessibilità a disposizione dell'utente del terminale, attraverso l'introduzione di margini operativi nella quantificazione della capacità non utilizzata e della deduzione della capacità non utilizzata, che viene resa disponibile per il conferimento a terzi con adeguato preavviso.

Aggiornamenti dei Codici dei servizi – Rigassificazione

Con la delibera 21 dicembre 2009, ARG/gas 147/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rigassificazione della società GNL Italia, in relazione alle proposte di aggiornamento del Codice ricevute dalla sopra citata società, funzionali alla gestione del servizio di rigassificazione dopo la temporanea e parziale indisponibilità di capacità di rigassificazione

del terminale di Panigaglia; questa è stata comunicata da GNL Italia al Ministero dello sviluppo economico a seguito della messa fuori servizio di uno dei quattro vaporizzatori, resasi necessaria dopo alcune verifiche sull'impianto, allineando in tal senso le previsioni contenute nel Codice di rigassificazione rispetto ai vincoli di gestione del servizio determinati dalla temporanea indisponibilità dell'impianto.

Con la delibera 23 marzo 2010, ARG/gas 37/10, l'Autorità, ha approvato l'aggiornamento del Codice di rigassificazione della società GNL Italia, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 55/09, che ha sia approvato apposite disposizioni atte a integrare e a modificare la regolazione in tema di adozione e aggiornamento dei Codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione, sia regolato la costituzione e il funzionamento dei Comitati di consultazione.

Regolazione dei processi informativi, del settlement e dei Codici dei servizi

La delibera ARG/gas 62/09 ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas tra gli utenti del sistema.

Il primo provvedimento in questo ambito, il documento per la consultazione 6 agosto 2009, DCO 30/09, è una ricognizione presso gli operatori sui processi di allocazione del gas naturale, a livello sia delle reti di trasporto sia delle reti di distribuzione. La ricognizione ha fornito un quadro completo degli aspetti critici in tema di allocazione e costituisce la base per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di riforma. L'Autorità considera senz'altro il procedimento in corso uno dei più urgenti in materia di definizione delle regole del mercato gas: infatti la creazione di un sistema di *load profiling* efficiente è un elemento strutturale per permettere di estendere a tutte le categorie di consumatori, anche quelli di minori dimensioni, i benefici derivanti dalla liberalizzazione del settore.

Aggiornamenti dei Codici dei servizi – Distribuzione

Con la delibera 21 settembre 2009, ARG/gas 128/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete tipo del servizio di distribuzione del gas, in relazione al recepimento delle disposizioni contenute nella delibera ARG/gas 62/09, che ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in

materia di allocazione, prorogando i termini, previsti dall'art. 29 della delibera n. 138/04, relativi alla determinazione, da parte delle imprese di distribuzione, dei dati funzionali all'allocazione. Con le delibere 18 settembre 2009, ARG/gas 123/09, ARG/gas 124/09 e ARG/gas 125/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento dei Codici delle società Italgas, Toscana Energia e Napoletana Gas, relativi al recepimento delle disposizioni contenute nella sopra citata delibera ARG/gas 62/09. Con la delibera 14 dicembre 2009, ARG/gas 193/09, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, in relazione all'esigenza di recepire nel predetto Codice: le disposizioni della delibera ARG/gas 159/08, in materia di responsabilità del servizio di misura, intestate alle imprese di distribuzione e in tema sia di modalità di correzione dei volumi di gas riconsegnato, sia di obblighi di comunicazione relativi alla trasmissione del coefficiente di conversione dei volumi di gas C mediante i documenti di fatturazione; le disposizioni della delibera 18 dicembre 2006, n. 294/06, relative alla razionalizzazione e alla standardizzazione dei flussi informativi tra imprese di distribuzione e venditori di gas naturale; le disposizioni della delibera 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, in tema di sicurezza, qualità nei servizi di distribuzione e misura del gas.

Misura del gas

Con la delibera 5 giugno 2009, ARG/gas 69/09, l'Autorità ha adottato misure urgenti in tema di servizio di misura del gas naturale, integrandone la consistenza della definizione con particolare riferimento a obblighi in materia di raccolta, vali-

dazione, messa a disposizione dei dati, nonché di trattamento degli esiti delle procedure di autolettura in capo alle imprese di distribuzione e agli esercenti la vendita, a partire dall'1 luglio 2009. La medesima delibera ha altresì avviato un procedimento al fine del completamento della disciplina del servizio di misura stesso.

Tutto ciò è stato necessario a seguito di quanto disposto dalla delibera ARG/gas 159/08, che ha interamente riportato il servizio di misura nell'ambito dei servizi regolati, attribuendone l'esclusiva competenza all'impresa di distribuzione.

Misura del gas – Attività di normazione a cura del Comitato italiano gas

A seguito della pubblicazione della delibera 22 ottobre 2008, ARG/gas 155/08, riguardante gli obblighi di messa in servizio di contatori elettronici del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi, da parte di ogni impresa di distribuzione del gas naturale per le famiglie e le aziende allacciate alle reti di bassa pressione del gas naturale, il Comitato italiano gas (CIG) ha svolto nel corso del 2009 gran parte delle attività di normazione richieste dall'Autorità nell'ambito del Protocollo d'intesa tra l'Autorità e il CIG, stipulato con la delibera 15 febbraio 2008, GOP 9/08. In data 24 febbraio 2010 è stata pubblicata la norma UNI/TS 11291, parti da 1 a 5 e 8, riguardante i protocolli di comunicazione e i requisiti dei gruppi di misura di classe superiore o uguale a G10. Nella prima parte del 2010 è attesa la pubblicazione anche delle parti 6 e 7 della stessa norma UNI/TS 11291, riguardanti i requisiti dei gruppi di misura di classe inferiore a G10 e del sistema di telegestione.

Regolamentazione della qualità e della sicurezza

Qualità dei servizi di distribuzione e di vendita

Il 2009 è stato il primo anno di attuazione della nuova *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* (RQDG) approvata dall'Autorità con la delibera ARG/gas 120/08.

La RQDG contiene tutte le norme regolatorie applicabili ai servizi di distribuzione e misura del gas, per quanto concerne la qualità di tali servizi e sostituisce il *Testo integrato della qualità dei servizi gas per il periodo di regolazione 2005-2008* (Allegato A alla delibera 29 settembre 2004, n. 168/04, e successive modifiche e integrazioni). Nel 2009 hanno tuttavia continuato ad applicarsi, per esigenze di gradualità o per la regolazione di partite economiche relative al 2008, alcune norme del *Testo integrato della qualità dei servizi gas* approvato con la delibera n. 168/04.

La RQDG, illustrata nel dettaglio nella *Relazione Annuale 2009*, è stata emanata nel quadro del procedimento che si è svolto in parallelo all'analogo procedimento per le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il medesimo periodo di regolazione. La delibera ARG/gas 120/08 dispone l'emanazione del TUDG di cui la RQDG costituisce la Parte I.

La revisione della regolazione della qualità commerciale della vendita di energia elettrica e di gas è stata invece demandata a un separato procedimento per ambedue i settori concluso con l'emanazione della delibera 18 novembre 2008, ARG/com 164/08, con la quale è stato approvato il *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale* (vedi il Capitolo 2 di questo Volume).

Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas

Alla fine del 2005 l'Autorità ha introdotto un sistema di incentivi per i recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione di

gas naturale che premia i comportamenti virtuosi di chi eroga un servizio caratterizzato da livelli di sicurezza migliori rispetto ai livelli minimi definiti. Per il primo triennio di applicazione del meccanismo incentivante (2006-2008), l'accesso da parte dei distributori al sistema degli incentivi è avvenuto su base volontaria.

Con la RQDG l'Autorità ha realizzato il passaggio, nel terzo periodo di regolazione, dal sistema di adesione volontaria al sistema degli incentivi all'applicazione obbligatoria e graduale per tutti i distributori di gas naturale di un sistema che preveda, in aggiunta agli incentivi, penalità per il mancato raggiungimento del miglioramento annuo obbligatorio predefinito dall'Autorità stessa.

In particolare la partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza decorre:

- dall'1 gennaio 2010 per le imprese distributrici di gas naturale che al 31 dicembre 2007 servivano almeno 50.000 clienti finali;
- dall'1 gennaio 2011 per le imprese distributrici di gas naturale che al 31 dicembre 2007 servivano meno di 50.000 e almeno 10.000 clienti finali;
- dall'1 gennaio 2012 per le imprese distributrici di gas naturale che al 31 dicembre 2007 servivano meno di 10.000 clienti finali.

Le imprese distributrici di gas naturale con almeno 50.000 clienti finali hanno potuto partecipare in via volontaria al sistema incentivante i recuperi di sicurezza anche per l'anno 2009, dandone comunicazione scritta all'Autorità entro il 31 marzo 2009. A differenza del sistema volontario previgente, la nuova regolazione prevede però che la partecipazione al sistema incentivante i recuperi di sicurezza debba riguardare tutti gli impianti di distribuzione gestiti dall'impresa distributtrice.

Per un'illustrazione dei risultati dell'applicazione del sistema incentivante i recuperi di sicurezza nella distribuzione si rimanda al Capitolo 3 del Volume 1.

Dall'inizio del 2008 l'Autorità e il CIG hanno siglato un Protocollo di intesa con l'obiettivo di avviare ulteriori iniziative a sostegno della sicurezza e dell'efficienza del mercato. Il CIG è l'organismo federato all'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) che ricopre ruoli istituzionali in materia di normazione, prevenzione, formazione e informazione per la sicurezza negli utilizzi dei gas combustibili. L'attività del CIG costituisce un naturale complemento di dettaglio tecnico delle disposizioni emanate dall'Autorità. L'accordo, valido per tre anni, prevede un rafforzamento del coordinamento e della collaborazione per le attività di comune interesse nel settore del gas, al fine dello sviluppo di un lavoro organico di elaborazione di un quadro normativo sempre più avanzato.

Qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas

La regolazione della qualità commerciale, introdotta sin dall'1 gennaio 2001, con l'entrata in vigore della delibera 2 marzo 2000, n. 47/00, per il terzo periodo di regolazione, è confluita nella Parte I del TUDG, *Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012* o RQDG.

Rinviano alla *Relazione Annuale* dello scorso anno per un'illustrazione delle principali novità introdotte, ricordiamo che nel corso del 2009 sono state apportate modifiche in materia di ricostruzione dei consumi a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura; a questo riguardo si è ritenuto opportuno procedere a una fase di consultazione, formulando proposte per l'individuazione di una metodologia unica a livello nazionale, ma tenendo conto del parere presentato dalle associazioni degli operatori, in quanto valido punto di partenza visto l'elevato contenuto tecnico dell'argomento, ai sensi del comma 43.12 del *Testo integrato della qualità dei servizi gas*. In particolare, nel documento per la consultazione 29 ottobre 2009, DCO 33/09, sono state esplicitate soluzioni circa la determinazione:

- del volume annuale, ai sensi della delibera 28 dicembre 1999, n. 200/99;
- delle percentuali di errore riconosciute, rispettivamente alle portate massima e minima;

- del volume erroneamente misurato;
- di disposizioni correttive e integrative di quelle vigenti, con specifico riguardo all'eliminazione dell'inderogabilità a effettuare la verifica in loco ogni volta che sia tecnicamente possibile, però senza ulteriori aggravii di costo per il consumatore, ossia estendendo l'importo previsto per la verifica presso il cliente finale anche a quella condotta da un laboratorio qualificato;
- di regole complementari da definire nel caso in cui la verifica sia effettuata presso un laboratorio qualificato;
- di eventuali ulteriori elementi da considerare al fine di pervenire a una metodologia di ricostruzione dei consumi applicabile a entrambe le casistiche di verifica del gruppo di misura.

In esito al processo di consultazione, l'Autorità ha adottato la delibera 27 gennaio 2010, ARG/gas 7/10, con la quale ha approvato sia le *Disposizioni generali in tema di ricostruzione dei consumi di gas naturale a seguito di accertato malfunzionamento del gruppo di misura*, sia alcune integrazioni e modifiche all'art. 41 della RQDG, con valenza a partire dall'1 aprile 2010.

Standard di comunicazione tra gli operatori del settore del gas

Per il completamento della regolazione degli standard di comunicazione tra i soggetti operanti nel settore del gas definiti dall'Autorità, sin dal 2006, è stato istituito un gruppo di lavoro con le associazioni dei distributori, dei venditori e dei grossisti di gas, successivamente esteso al settore dell'energia elettrica. Nel corso del 2008 l'Autorità aveva ritenuto opportuno modificare e integrare le Disposizioni in tema di standard di comunicazione e approvare le Istruzioni operative, definendo la sequenza minima obbligatoria dei messaggi, i contenuti minimi di ciascuno scambio informativo, nonché alcune regole complementari necessarie al buon esito del processo (vedi la *Relazione Annuale 2009*).

Nel corso del 2009 si è provveduto al perfezionamento della disciplina, completando le Istruzioni operative tramite l'aggiunta delle seguenti prestazioni:

- attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo;
- messa a disposizione di dati tecnici su richiesta del venditore.

Successivamente, al fine di evitare possibili inefficienze derivanti dalle evidenti criticità collegate all'implementazione di soluzioni diverse da parte dei distributori, sono stati approvati i format digitali da utilizzare per gli scambi informativi previsti dalle Istruzioni operative a partire dall'1 luglio 2009. Infine, le Istruzioni operative sono state ulteriormente modificate e integrate, così come i rispettivi format digitali, sia per allineare i flussi già approvati con le nuove disposizioni del TIVG e del servizio di misura più sopra illustrate, sia per includere nella disciplina la prestazione di verifica della pressione di fornitura su richiesta del cliente finale.

Qualità del servizio di trasporto del gas e qualità del gas

La *Regolazione della qualità del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013* (RQTG) è stata approvata con la delibera dell'Autorità 1 ottobre 2009, ARG/gas 141/09. Il procedimento sulla qualità del servizio di trasporto del gas si è svolto in coerenza con l'analogo procedimento in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, avviato con la delibera ARG/gas 50/08.

La delibera ARG/gas 141/09 ha disposto l'emanazione di un *Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2010-2013* (TUTG) di cui la RQTG costituisce la Parte I. La RQTG contiene tutte le norme regolatorie applicabili al servizio di trasporto del gas naturale, ai servizi di distribuzione e di misura del gas, per quanto concerne la qualità di tale servizio.

L'Autorità si è posta come principale obiettivo quello di uniformare la regolazione degli aspetti generali in tema di qualità del servizio di trasporto del gas naturale ai quali devono attenersi tutti gli operatori interessati, tenuto conto di eventuali differenze tra il trasporto nazionale e quello regionale del gas naturale. Più in generale l'Autorità, anche in riferimento ai nuovi soggetti che si affacciano nel servizio di trasporto regionale del gas naturale, si è prefissata:

- l'ulteriore miglioramento della qualità del servizio di trasporto del gas naturale erogata da ciascuno degli operatori coinvolti;
- l'omogeneizzazione dei livelli minimi di qualità erogati dalle diverse aziende di trasporto;

- il rafforzamento della tutela degli utenti del servizio e dei clienti finali allacciati alle reti di trasporto anche attraverso una maggiore accessibilità alle informazioni e la pubblicazione comparativa dei dati di qualità forniti dai trasportatori.

Il procedimento si è articolato in tre fasi per la consultazione, corrispondenti all'emanazione di tre distinti documenti per la consultazione e alla raccolta di osservazioni da parte dei soggetti interessati sulle proposte presentate dall'Autorità. Le proposte di regolazione sono state riformulate ogni volta tenendo ampiamente conto delle osservazioni pervenute dai soggetti interessati e degli obiettivi, in relazione agli specifici temi di volta in volta trattati. Si è registrata un'ampia partecipazione al processo di consultazione da parte di tutti i soggetti interessati, in particolare da parte delle imprese e degli utenti del servizio di trasporto del gas naturale, delle società di distribuzione e vendita del gas naturale e delle loro associazioni.

Le nuove regole rafforzano la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale del servizio di trasporto del gas, prevedendo soprattutto una più stringente regolamentazione in tema di sorveglianza delle reti, gestione delle emergenze di servizio, disciplina delle interruzioni e un sistema di indennizzi automatici a carico delle imprese del trasporto.

La nuova regolazione, pur riguardando prevalentemente gli operatori, avrà effetti positivi anche sui clienti finali. In particolare, il provvedimento rafforza le tutele per gli utenti del servizio di trasporto introducendo, per esempio, indennizzi automatici (con valore base di 500 €) che aumentano in funzione del ritardo nell'effettuazione della prestazione richiesta. Gli indennizzi sono a carico delle imprese di trasporto, se responsabili di mancato rispetto delle scadenze indicate dall'Autorità per l'effettuazione delle prestazioni commerciali più frequentemente richieste. I trasportatori dovranno anche garantire una maggiore accessibilità alle informazioni in loro possesso. La RQTG disciplina inoltre in maniera puntuale gli eventuali casi di interruzione del servizio con disposizioni che mirano a garantire una maggiore continuità dello stesso per gli utenti e introduce una classificazione delle reti in base al livello di rischio sismico e idrogeologico.

Gli obblighi di registrazione e di comunicazione imposti a carico delle imprese di trasporto sono stati formulati in modo tale da favorire la funzione di vigilanza da parte dell'Autorità sui

dati che verranno comunicati dalle aziende, al fine di assicurare una piena attuazione della nuova regolazione.

Il provvedimento dovrà essere recepito nei Codici di rete di tutte le imprese di trasporto, sia nazionali (Snam Rete Gas, Società Gasdotti Italia) sia regionali, ed entrerà in vigore dal 2010 secondo un meccanismo di gradualità che consenta tempi sufficienti per l'adozione, da parte dei trasportatori, delle necessarie misure di sviluppo organizzativo e tecnologico.

Con la delibera ARG/gas 184/09 l'Autorità ha approvato la Parte II, *Regolazione delle tariffe per il servizio di trasporto e dispacciamento del gas naturale* (RTTG), e la Parte III, *Regolazione delle tariffe per il servizio di misura del trasporto di gas naturale* (RMTG), del TUTG. Con la stessa delibera è stato avviato un procedimento in materia di qualità del servizio di gestione dei dati di misura nel trasporto del gas naturale, con riferimento sia alla misura dei quantitativi sia alla composizione chimica del gas.

Per quanto concerne la qualità del gas, l'Autorità ha regolato la materia con la delibera n. 185/05 e successive modifiche e integrazioni, individuando obblighi di servizio e livelli generali di disponibilità della misura del PCS,⁸ nonché obblighi di registrazione e di comunicazione annuale all'Autorità di alcuni dati minimi rilevanti. Da approfondimenti successivi all'analisi dei dati comunicati da Snam Rete Gas, sono emersi elementi tali da poter essere considerati presupposti utili per l'avvio di un'istruttoria formale ai fini dell'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione della regolazione della disponibilità delle misure del potere calorifico superiore del gas naturale (delibera 2 settembre 2009, VIS 85/09).

Qualità del servizio di stoccaggio del gas

Con la delibera 2 luglio 2009, ARG/gas 86/09, è stato avviato un procedimento per regolare aspetti generali in tema di qualità del servizio di stoccaggio del gas naturale tra i quali almeno la sicurezza, la continuità e la qualità commerciale, in coerenza con quanto già definito in precedenza dall'Autorità ed in modo più puntuale rispetto a quanto già previsto dai codici di stoccaggio di Stogit S.p.A. e di Edison Stoccaggio S.p.A. (approvati dall'Autorità per quanto di competenza rispettiva-

mente con le delibere 16 ottobre 2006, n. 220/06 e 15 maggio 2007, n. 116/07).

Il procedimento si svolge in parallelo a quello inerente le tariffe per l'attività di stoccaggio di gas naturale per il terzo periodo di regolazione, avviato dall'Autorità con la delibera ARG/gas 72/09. Entrambi i procedimenti sono sottoposti ad AIR. Gli obiettivi dell'intervento mirano a:

- garantire che standard di qualità, indennizzi agli utenti del servizio e incentivi per il miglioramento della qualità dei servizi siano definiti in coerenza con i provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di tariffe e corrispettivi, nonché di condizioni di accesso e di erogazione del servizio di stoccaggio;
- assicurare, da una parte, la coerenza con gli obiettivi generali di promozione della sicurezza del sistema gas nazionale e di un mercato concorrenziale del gas e, dall'altra, livelli di qualità nei servizi comparabili con i livelli di qualità raggiunti o proposti in altri Stati membri dell'Unione europea, e omogenei sull'intero territorio nazionale per gli utenti del servizio;
- contribuire a promuovere la concorrenza, la non discriminazione tra i soggetti interessati, la trasparenza e la completezza dell'informazione, tenuto conto altresì delle possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale.

Nel corso del 2009, nella fase propedeutica alla consultazione, sono stati organizzati alcuni incontri tecnici di ricognizione dei possibili ambiti di intervento sia con le due principali imprese di stoccaggio, sia con gli utenti del servizio.

Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas: gli accertamenti documentali degli impianti di utenza

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico, 22 gennaio 2008, n. 37, entrato in vigore dal 27 marzo 2008, ha introdotto una sostanziale revisione della legislazione in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas e ha reso necessarie modifiche del Regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas in vigore sin dal 2004 (delibera 18 marzo 2004, n. 40/04).

⁸ Potere calorifico superiore.

Per tale motivo, con delibera 25 marzo 2009, ARG/gas 32/09, l'Autorità ha deciso di rinviare l'entrata in vigore del Titolo III della delibera n. 40/04, relativo agli impianti di utenza riattivati e modificati, a successivo provvedimento da emanarsi una volta che sia stata completata la legislazione vigente in tema di sicurezza degli impianti di utenza a gas.

Inoltre, con delibera 2 settembre 2009, ARG/gas 116/09, l'Autorità ha emanato disposizioni urgenti in deroga alla delibera n. 40/04 nei comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

Dal momento che l'approssimarsi della stagione autunnale rendeva urgente l'esigenza di garantire il funzionamento in tempi rapidi dei nuovi impianti di riscaldamento alimentati a gas nelle aree terremotate, l'Autorità ha definito disposizioni urgenti in deroga al Regolamento al fine di consentire modalità semplificate per l'attivazione della fornitura ai nuovi impianti di utenza a gas realizzati nei comuni danneggiati dagli eventi sismici. Le modalità provvisorie, valide fino al 30 aprile 2010, hanno consentito una più rapida attivazione della fornitura garantendo comunque le esigenze di sicurezza.

Sicurezza a valle del punto di riconsegna del gas:
l'assicurazione a favore dei clienti finali civili del gas

Circa 20 milioni di famiglie godono automaticamente della copertura assicurativa nazionale per incidenti eventualmente

dovuti all'uso del gas (infortuni, incendi e responsabilità civile) grazie alla delibera 12 dicembre 2003, n. 152/03, con cui l'Autorità ha inteso tutelare i consumatori (e con essi tutti coloro che fossero coinvolti nei singoli incidenti) tramite un contratto assicurativo nazionale, stipulato dal CIG e coperto, sin dal 1991, da una apposita componente tariffaria contenuta entro 40 c€/anno⁹.

Il 30 settembre 2010 si concluderà il secondo triennio termico di applicazione della normativa introdotta dall'Autorità nel 2003. Con il documento per la consultazione 25 febbraio 2010, DCO 1/10, l'Autorità ha formulato alcune proposte di miglioramento e integrazione dell'attuale copertura che mirano a rafforzare la tutela dei cittadini attraverso:

- l'aumento a 10-12 milioni di euro del massimale per la responsabilità civile verso terzi, al fine di cautelarsi dal rischio che incidenti rilevanti possano in futuro non trovare adeguata copertura;
- l'introduzione di un eventuale programma di tipo assistenziale, specificatamente rivolto alle esigenze derivanti dalla perdita della dimora e dalle immediate necessità di carattere sanitario nel caso di incidenti rilevanti;
- l'erogazione garantita di un anticipo sui risarcimenti che consenta di far fronte almeno alle necessità più urgenti;
- la previsione di penali a carico della compagnia di assicurazione per i casi di ritardo nei rimborsi a essa imputabili.

⁹ La copertura assicurativa nazionale, disposta dall'Autorità a partire da dicembre 2003, prevede i seguenti importi massimali:

- per responsabilità civile verso terzi, 6.500.000 € per ogni sinistro per danni a persone, beni immobili e cose;
- per incendio, 110.000 € per sinistro per danni a immobili o porzioni degli stessi e 45.000,00 € per sinistro per danni a cose;
- per infortuni, 130.000 € in caso di morte o di invalidità permanente totale.

Le amministrazioni condominiali e i consumatori singoli possono comunque stipulare volontariamente assicurazioni integrative (per esempio per aumentare i massimali) rispetto all'assicurazione obbligatoria di base ricordata, già disposta dall'Autorità e già compresa in tariffa.

PAGINA BIANCA

Tutela
dei consumatori
ed efficienza
energetica
negli usi finali

Tutela dei consumatori

Nell'anno 2009 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha proseguito la propria attività nella direzione di una sempre più intensa tutela di consumatori e utenti sia del mercato elettrico sia del mercato del gas. In particolare, gli interventi di regolazione hanno contribuito sia all'effettivo rafforzamento della capacità del cliente finale di effettuare scelte consapevoli tra le diverse offerte presenti sul mercato, sia alla progressiva armonizzazione e omogeneizzazione della regolazione settoriale degli aspetti commerciali, pur nel rispetto delle differenze strutturali che caratterizzano i settori dell'energia elettrica e del gas.

In quest'ottica è stata approvata la direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana, a conclusione del procedimento sottoposto ad *Analisi di impatto della regolazione (AIR)*. Con la nuova direttiva, che entrerà in vigore dall'1 gennaio 2011, le bollette sono state rese ancora più comprensibili e trasparenti. Il nuovo schema di bolletta si presenta omogeneo per le forniture sia di energia elettrica sia di gas, nonché per le forniture congiunte di energia elettrica e gas, agevolando così il confronto fra le bollette per la fornitura di energia elettrica e quelle per la fornitura di gas.

Sempre relativamente all'armonizzazione settoriale, è stato pubblicato un documento per la consultazione teso all'adozione di un Codice di condotta commerciale della vendita integrato per i due settori del servizio, con estensione degli strumenti di confrontabilità anche al settore del gas e alle offerte di vendita congiunte di elettricità e gas (c.d. *dual fuel*, contratti sempre più diffusi nel mercato libero).

Di notevole rilevanza per entrambi i settori è stato anche l'avvio dello Sportello per il consumatore di energia elettrica e gas. L'attivazione e la gestione dello Sportello, inizialmente affidate alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (CCSE), sono state successivamente trasferite all'Acquirente unico, in applicazione della legge 23 luglio 2009, n. 99, la quale all'art. 27, comma 2, prevede che l'Autorità si avvalga delle società Gestore dei servizi elettrici (GSE) e Acquirente unico per il rafforzamento delle attività di tutela dei consumatori (vedi "Gestione dei reclami e informazioni ai clienti finali: lo Sportello per il consumatore di energia"). Lo Sportello è divenuto operativo dall'1 dicembre 2009 sulla base di un progetto che ha come primo riferimento il periodo 1 dicembre 2009 – 31 dicembre 2012. Tale struttura, che esercita le attività a essa assegnate con riferimento alla gestione dei reclami in base a uno specifico Regolamento di funzionamento adottato dall'Autorità, soddisfa l'esigenza, evi-

denziata dalla recente apertura dei mercati dell'energia elettrica e del gas, di assicurare una tempestiva risposta alle segnalazioni e ai reclami scritti inviati dai consumatori, in un contesto che ne vede aumentare in modo significativo la numerosità. Lo Sportello, attraverso il *call center* dedicato, favorisce inoltre l'accesso a tutte le informazioni relative ai mercati liberalizzati dell'energia, le quali consentono al consumatore di conoscere i propri diritti e di provvedere a una scelta consapevole del proprio fornitore di energia.

Il 2009 ha visto poi un utilizzo maggiore da parte dei consumatori del c.d. "Trova offerte", cioè dello strumento *on line* che l'Autorità ha messo a disposizione dei clienti finali dall'aprile 2009, per confrontare le caratteristiche delle diverse offerte e cogliere i vantaggi che possono essere ottenuti con la stipulazione di un nuovo contratto.

Per assicurare un livello di informazione sempre più completo e trasparente, l'Autorità ha inoltre predisposto nuove iniziative dedicate ai consumatori tra cui l'*Atlante dei diritti del consumatore di energia elettrica e gas*. Sono state poi poste in essere diverse iniziative di informazione a favore dei clienti

finali domestici di energia elettrica serviti nel servizio di maggior tutela, per accompagnarli con la dovuta gradualità e consapevolezza al momento dell'entrata in vigore, l'1 luglio 2010, delle condizioni economiche differenziate per fasce orarie e per raggruppamenti di mesi.

Nell'ambito della modifica della disciplina della morosità dei clienti finali di energia elettrica, sono state adeguate alcune disposizioni contrattuali riguardanti il servizio di maggior tutela (illustrate nel dettaglio nel Capitolo 2 di questo Volume), prevedendo anche l'aggiornamento dell'ammontare del deposito cauzionale, fissato nell'anno 1999 e mai adeguato rispetto all'evoluzione del mercato.

Infine, a seguito dell'imputazione dell'attività di rilevazione e messa a disposizione dei dati di misura in capo alle imprese distributrici, si è reso necessario porre in essere interventi di adeguamento normativo del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale, relativamente alle clausole contrattuali riguardanti le modalità e la periodicità di utilizzo dei dati di lettura, comunque rilevati ai fini della fatturazione.

Mercato elettrico e del gas

Trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità e di gas

L'integrazione e l'armonizzazione delle direttive dell'Autorità in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana¹, rispondono all'esigenza di una chiara e completa informazione ai clienti finali mediante i documenti di fatturazione; questi sono lo strumento principale per verificare la cor-

retta applicazione delle condizioni contrattuali ed economiche sottoscritte con il proprio venditore e per confrontarle con le offerte proposte dai nuovi venditori. Stante l'importanza strategica dell'obiettivo perseguito, si è previsto che gli interventi in materia di trasparenza dei documenti di fatturazione fossero sottoposti ad AIR. Nello specifico, la metodologia AIR ha avuto l'obiettivo di tendere al miglioramento della qualità del processo regolatorio, già ispirato a criteri di semplificazione ed efficacia, al fine di rendere trasparente il percorso decisionale

¹ Con delibera 15 ottobre 2008, ARG/com 148/08, l'Autorità aveva avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi a oggetto l'integrazione e l'armonizzazione delle previsioni in tema di modalità di redazione dei documenti di fatturazione, previste dalla delibera 19 luglio 2006, n. 152/06, e dalla delibera 14 aprile 1999, n. 42/99.

che conduce alla scelta di una determinata opzione di intervento, nel confronto tra una pluralità di alternative, anche attraverso la valutazione dei principali effetti delle regole sui loro destinatari.

Nel corso del 2009 sono stati creati specifici *focus group* di consumatori, che hanno permesso e facilitato l'emergere delle preferenze e delle esigenze dei consumatori stessi sia in tema di trasparenza delle informazioni che ricevono dai documenti di fatturazione, sia nelle fasi di contatto con il personale commerciale, preventive alla sottoscrizione di un contratto di fornitura. Sono stati inoltre pubblicati due documenti per la consultazione che hanno permesso l'acquisizione di tutti gli elementi informativi e valutativi provenienti dai soggetti potenzialmente coinvolti.

Con la delibera 28 dicembre 2009, ARG/com 202/09, è stata infine approvata la nuova direttiva per l'armonizzazione e la trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di energia elettrica e di gas distribuito a mezzo di rete urbana. Il nuovo schema di bolletta è comune per le forniture di energia elettrica e di gas, nonché per le forniture congiunte di energia elettrica e gas.

Al fine di facilitare la lettura, i clienti finali riceveranno una bolletta composta da un quadro sintetico e da un quadro di dettaglio. Il primo conterrà solo le principali informazioni: caratteristiche della fornitura, riepilogo dei consumi del periodo e dell'importo da pagare, scadenza del pagamento, numeri per i reclami e per il servizio guasti. Il secondo quadro, invece, spiegherà nel dettaglio la spesa per i consumi, distinguendo tra le varie voci. In particolare la distinzione tra servizi di vendita, liberalizzati, e servizi di rete, tariffati, consentirà alle aziende di vendita di chiarire le diverse componenti previste nei contratti sottoscritti dai clienti e ai consumatori stessi di controllare e verificare meglio la corretta applicazione del contratto.

Le nuove bollette conterranno anche informazioni aggiuntive per agevolare i clienti nel rapporto con i fornitori (per esempio, spiegheranno come inoltrare un reclamo, come procedere in caso di mancato o tardivo pagamento della bolletta ecc.), oltre che informazioni sulle fonti utilizzate per la produzione di elettricità e sulla tipologia degli impianti (per esempio, centra-

li idroelettriche, a carbone, a olio combustibile o a gas), secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 luglio 2009.

La novità riguarderà le famiglie e i clienti non domestici di piccole dimensioni. Per consentire alle imprese di vendita di adeguare i propri sistemi di emissione delle bollette, il nuovo schema dovrà essere adottato dalle imprese entro la fine di quest'anno e comunque per tutte le bollette da emettere a partire dall'1 gennaio 2011. L'Autorità mette inoltre a disposizione, sul proprio sito e su quelli delle imprese di vendita, un glossario che spiega con un linguaggio semplificato i termini comunemente utilizzati nelle bollette (per esempio, "quota potenza", "standard metri cubi" ecc.).

Codice di condotta commerciale unico per la vendita di energia elettrica e di gas

Con il documento per la consultazione 25 marzo 2010, DOC 4/10, l'Autorità ha formulato alcune proposte volte all'adozione di un unico Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas, che unifica e armonizza le norme contenute nei due Codici settoriali in vigore².

Il procedimento, avviato nel 2008 dall'Autorità, mira sia a risolvere le criticità riscontrate e segnalate dai clienti finali e dalle loro associazioni circa l'applicazione dei Codici di condotta commerciale settoriali, sia a rispondere alle segnalazioni degli esercenti operanti in tali settori. L'intervento risponde anche agli obiettivi di semplificazione e armonizzazione dei predetti provvedimenti, nonché all'opportunità di meglio orientare le disposizioni dei Codici di condotta commerciale alle previsioni delle Direttive comunitarie 2009/72/CE e 2009/73/CE; ciò con particolare riferimento al contenuto dell'Allegato I alle medesime Direttive (per maggiori dettagli vedi il Capitolo 1 di questo Volume). Le principali proposte soggette alla consultazione riguardano:

- l'introduzione nel contratto di una sezione che illustra le condizioni economiche in cui siano non solo descritti i costi per l'acquisto dell'energia, ma anche richiamati i costi connessi con il trasporto e la misura;

² Si tratta del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, di cui alla delibera 22 luglio 2004, n. 126/04, e del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali, di cui alla delibera 30 maggio 2006, n. 105/06.